



SU3

6/10/82

503

Il Ministro dell'Industria e del Commercio dell'Intervento

- VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643; *istitutivo dell'ENEL*
- VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880; *Localizzazione Centrale*
- VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393; *Località He 2 con C.T.E. e fonti di energia sostitutive - Carbone*
- VISTA la delibera in data 11 gennaio 1980 con la quale il CIPE, di intesa con la Commissione Consultiva Interregionale, ha approvato un programma pluriennale di centrali termiche a carbone dell'Enel, che prevede anche la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone da 240 MW nella Regione Sardegna;
- VISTA la delibera del 4 dicembre 1981 con la quale il CIPE, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento il 22 ottobre 1981 sul Piano Energetico Nazionale, nell'approvare il predetto Piano ha confermato, nel quadro della diversificazione delle fonti energetiche, in via prioritaria, la realizzazione di centrali termoelettriche a carbone ivi compresa quella da realizzare nella Regione Sardegna;
- VISTA la delibera n. 152 del 31/7/1980 con la quale il Consiglio Comunale di Portoscuso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge n. 880, ha espresso parere favorevole sulla localizzazione dell'impianto termoelettrico a carbone da 240 MW in territorio del suddetto Comune;
- VISTA la deliberazione n. 38/13 del 1° ottobre 1980 con la quale la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la localizzazione della suddetta centrale, ai sensi per effetti del 1° comma dell'art. 3 della legge n. 880 sopracitata;
- VISTA l'istanza in data 2 marzo 1981 con la quale l'Enel ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica a carbone oggetto del provvedimento;

X

466470



SULCAS-3° - 6/10/80

503

*Il Ministro
dell'Industria e del Commercio e della Sottile Industria*

DA
150

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393;

VISTA la delibera in data 11 gennaio 1980 con la quale il CIPE, di intesa con la Commissione Consultiva Interregionale, ha approvato un programma pluriennale di centrali termiche a carbone dell'Enel, che prevede anche la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone da 240 MW nella Regione Sardegna;

VISTA la delibera del 4 dicembre 1981 con la quale il CIPE, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento il 22 ottobre 1981 sul Piano Energetico Nazionale, nell'approvare il detto Piano ha confermato, nel quadro della diversificazione delle fonti energetiche, in via prioritaria, la realizzazione di centrali termoelettriche a carbone ivi compresa quella da realizzare nella Regione Sardegna;

VISTA la delibera n. 152 del 31/7/1980 con la quale il Consiglio Comunale di Portoscuso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge n. 880, ha espresso parere favorevole sulla localizzazione dell'impianto termoelettrico a carbone da 240 MW in territorio del suddetto Comune;

VISTA la deliberazione n. 39/13 del 1° ottobre 1980 con la quale la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la localizzazione della suddetta centrale, ai sensi e per effetti del 1° comma dell'art. 3 della legge n. 880 sopracitata;

VISTA l'istanza in data 2 marzo 1981 con la quale l'Enel ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica a carbone oggetto del provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Centrale contro l'inquinamento atmosferico, di cui all'art.4 della legge 880/73, in data 8/1/1982 contenente una serie di prescrizioni all'Enel riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento, e sentito il Ministero della Sanità che ha espresso parere favorevole anche ai sensi dell'art.5 della legge 880/73 in data 5/4/1982;

VISTO il parere favorevole espresso con nota n.3576 del 6 maggio 1981 dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici e Artistici e Storici delle Prov.di Cagliari e Oristano;

CONSIDERATO che il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali non ha espresso osservazioni in merito alla localizzazione della predetta centrale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art.5 della legge sopracitata, in data 1° settembre 1982 n.8968;

D E C R E T A

ART. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con sede in Roma Via G.B.Martini n.3, è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge 18/12/1973, n.880 alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica a carbone della potenza di 240 MW, da realizzare nel territorio del Comune di Portoscuso (CA), nell'area indicata nella planimetria allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.
La centrale sarà realizzata entro il 31/12/1986.

ART. 2

Al sensi e per gli effetti dell'art.3, 4° e 5° comma, della legge 18/12/1973 e degli artt.4 e 20 della legge 2/8/1975, n.393 la presente autorizzazione costituisce variante del piano regolatore del Comune di Portoscuso (CA) e sostituisce la concessione edilizia per la costruzione della centrale e delle opere connesse.

ART. 3

L'autorizzazione di cui all'art.1 è assentita con le conseguenti prescrizioni impartite dalla Commissione Centrale contro l'inquinamento atmosferico e che dovranno essere rigorosamente rispettate:

- 1) avvio immediato dopo il rilascio dell'autorizzazione di una indagine meteorologica integrativa della situazione locale con l'effettuazione di quattro campagne di misura ciascuna di durata significativa e da effettuarsi in periodi rappresentativi delle quattro stagioni.
 Più precisamente presso la Centrale Sulcis dovranno eseguirsi le rilevazioni dei profili verticali di temperatura, umidità relativa, velocità e direzione del vento sino ad una quota massima di 800 metri.
 I dati così raccolti saranno esaminati, dopo opportuna elaborazione, con la collaborazione di esperti designati dal CRIAS.
- 2) Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione l'Enel dovrà far pervenire al CRIAS una relazione contenente tutte le caratteristiche tecniche e costruttive degli elettrofiltri, indicando espressamente la concentrazione di polveri raggiungibile nell'effluente depurato nelle diverse condizioni di funzionamento. Si dovrà inoltre provvedere alla installazione di un misuratore in continuo della concentrazione di polveri nell'emissione.

3) Il carbonile e lo smaltimento delle ceneri, nonché i relativi sistemi di trasporto, dovranno essere realizzati in modo da evitare sollevamento di particolato. I relativi sistemi di prevenzione e controllo dovranno essere sottoposti dall'Enel all'approvazione degli Enti Regionali e/o Locali competenti nei tempi più brevi possibile a partire dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Comunque il trasporto del carbone dovrà avvenire mediante nastri trasportatori chiusi, od altri sistemi equivalenti dal punto di vista della tutela ambientale, concordati con il CRIAS.

4) Avvio immediato da parte dell'Enel delle procedure per la attivazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, che dovrà entrare in funzione almeno un anno prima dell'entrata in funzione del gruppo. Questa condizione non potrà ammettere deroghe di sorta.

Le caratteristiche della rete di monitoraggio chimico e meteorologico (dimensioni, parametri da rilevare, ubicazione delle centraline, ecc.) saranno definite con un'apposita convenzione da stipularsi fra l'Enel ed il Comune di Portoscuso.

La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, in previsione dell'utilizzo in grande quantità di carbone Sulcis, dotato di elevato contenuto di zolfo e ceneri, fa voti affinché l'Enel e gli altri Enti interessati intensifichino le ricerche per lo sviluppo di nuove tecnologie e il miglioramento di quelle esistenti allo scopo di ridurre gli effetti negativi sull'ambiente.

In particolare, a Portovesme dovrà essere avviata la realizzazione, in via sperimentale, di una caldaia a letto fluido in conformità a quanto previsto dal paragrafo 111 del Piano Energetico Nazionale.

IL MINISTRO

not.

